

REGOLAMENTO (CEE) N. 506/92 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1992

recante misure transitorie in materia di acidità totale dei vini prodotti in Spagna e messi in consumo sul mercato spagnolo nel 1992

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 90, la cui applicazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 1992 con il regolamento (CEE) n. 4007/87 del Consiglio⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 477/92⁽³⁾,considerando che, a norma del punto 13 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/91⁽⁵⁾, l'acidità totale dei vini da tavola, espressa in acido tartarico, non deve essere inferiore a 4,5 grammi al litro; che, a norma dell'articolo 127 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, fino al 31 dicembre 1990 i vini da tavola prodotti in Spagna e messi in consumo sul mercato di questo Stato membro possono avere un'acidità totale non inferiore a 3,5 grammi al litro; che le ragioni che hanno giustificato tale facoltà concessa alla Spagna sono connesse, oltre che alle condizioni climatiche, alla struttura della viticoltura di tale paese, la cui evoluzione risulta relativamente lenta;considerando che occorre evitare un grave squilibrio del mercato spagnolo dei vini da tavola e che a tal fine è opportuno disporre una deroga in ordine al tenore di acidità totale dei vini prodotti e messi in consumo in Spagna; che la stessa deroga è stata decisa con il regolamento (CEE) n. 2276/91 della Commissione⁽⁶⁾ fino al 31 dicembre 1991; che per gli stessi motivi è opportuno prorogare detta deroga fino al 31 dicembre 1992;considerando che è opportuno prevedere il progressivo ravvicinamento del tenore di acidità totale dei vini da tavola al tenore degli altri Stati membri ed è per questo sufficiente limitare la deroga al territorio della parte B della regione 6 di cui all'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3720/91 della Commissione⁽⁷⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fino al 31 dicembre 1992, i vini da tavola prodotti nel territorio della parte B della regione 6 di cui all'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3720/91 e messi in consumo sul mercato spagnolo possono avere un'acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a 3,5 grammi per litro.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 9.⁽²⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 1.⁽³⁾ Vedi pagina 235 della presente Gazzetta ufficiale.⁽⁴⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6.⁽⁶⁾ GU n. L 208 del 30. 7. 1991, pag. 47.⁽⁷⁾ GU n. L 351 del 20. 12. 1991, pag. 27.